

### FISCO NEWS SETTEMBRE 2012 Roma il 06/10/2012

## AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

# La cessione intracomunitaria può anche essere imponibile IVA

La Corte Ue ha chiarito che l'esenzione si applica solo quando il venditore del bene prova che quest'ultimo è stato trasportato in un altro Stato membro

La Corte di Giustizia, con la sentenza 6 settembre 2012, procedimento <u>C-273/11</u>, conferma il principio secondo cui, nel quadro di una **cessione intracomunitaria** complessivamente considerata, gli Stati membri possono **non riconoscere** al venditore l'**esenzione dall'IVA** soltanto quando il contribuente non riesce "compiutamente" a **dimostrare** che si tratta di una transazione commerciale intercorsa tra soggetti comunitari.

Se però questa è la regola generale, i giudici riconoscono la "sopravvivenza" di un principio in deroga: se l'operatore comunitario (venditore) ha soddisfatto gli adempimenti che sorgono dal diritto nazionale e dalla prassi comune (anche consuetudinaria), il medesimo non può qualificarsi quale **debitore** dell'imposta nello Stato Ue di cessione laddove la previsione contrattuale di spedire (o trasportare) le merci fuori dal territorio del Paese non sia stata assolta dall'acquirente.

Il percorso elaborato dai Giudici della Corte Ue parte dall'esame dell'articolo 138, par. 1, della Direttiva 2006/112, in forza del quale gli Stati membri **esentano** le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nell'Unione, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.

Richiamando la costante giurisprudenza comunitaria, i giudici europei chiariscono che l'esenzione della cessione intracomunitaria diviene applicabile "solo quando il potere di **disporre del bene** come proprietario è stato **trasmesso all'acquirente** e quando il venditore **prova** che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione" (*cfr.* sentenza 27 settembre 2007, <u>C-409/04</u>, Teleos). Ancor più nello specifico, viene chiarito che il trasferimento all'acquirente del diritto di disporre di un bene materiale come proprietario costituisce una condizione relativa a qualsiasi cessione di beni, *ex* art. 14,

#### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

### ARIANO IRPINO



par. 1, della Direttiva 2006/112, ma non per questo in grado di "etichettare" come **comunitaria** l'operazione di interesse.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'obbligo, per il venditore, di **dimostrare** che il bene è stato **spedito o trasportato** al di fuori dello Stato membro di cessione, dalla giurisprudenza comunitaria risulta che, in mancanza di specifiche disposizioni nella Direttiva 2006/112 per quanto riguarda le prove che i soggetti passivi siano tenuti a fornire per beneficiare dell'esenzione dall'IVA, "spetta agli **Stati membri**, conformemente all'articolo 131 della direttiva 2006/112, fissare le **condizioni** alle quali le cessioni intracomunitarie sono da essi esentate, per assicurare una corretta e semplice applicazione di dette esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso". Tuttavia, sottolinea la Corte, nell'esercizio dei loro poteri, gli Stati membri devono rispettare "i **principi generali** del diritto che fanno parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione, quali, in particolare, i principi di certezza del diritto e di proporzionalità".

A tale riguardo, la Corte di Giustizia ha già evidenziato che, in una situazione in cui manifestamente non esiste **alcuna prova tangibile** che permetta di ritenere che i beni di cui trattasi sono stati trasferiti al di fuori del territorio dello Stato membro di cessione, porre il soggetto passivo nell'obbligo di fornire una tale prova non garantisce la **corretta applicazione** del regime delle **esenzioni** (*cfr.* sentenza Teleos citata).

## La prova dipende dagli elementi che riceve dall'acquirente

Non da ultimo, occorre precisare che, qualora l'acquirente benefici del potere di disporre del bene di cui trattasi come proprietario nello Stato membro di cessione e, contestualmente, provveda al **trasporto** di detto bene verso lo Stato membro di destinazione, si deve tener conto del fatto che la prova che il venditore può produrre alle autorità tributarie dipende fondamentalmente dagli **elementi** che egli riceve a tal fine dall'acquirente.

La Corte, in conclusione, si sofferma su un ulteriore aspetto: l'esenzione di una cessione intracomunitaria non può essere **negata** al venditore per la sola ragione che l'Amministrazione tributaria di un altro Stato membro ha proceduto a una cancellazione del numero d'identificazione IVA dell'acquirente che, sebbene verificatasi dopo la cessione del bene, ha prodotto effetti, in modo retroattivo, a una data precedente a quest'ultima.

**IMMOBILI** 

## Abitazione principale senza dichiarazione IMU

**ROMA** 

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com ARIANO IRPINO



Alla luce dei chiarimenti contenuti nella bozza di DM del 7 settembre 2012, le abitazioni principali sono esenti dall'obbligo

La **bozza di dichiarazione IMU del 7 settembre 2012**, oltre a precisare che le dichiarazioni ICI presentate rimangono valide anche per l'IMU, chiarisce che il modello dichiarativo **non deve essere presentato** quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali risultava applicabile il **MUI** e quando il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal Comune nel proprio regolamento.

Ponendo l'attenzione sull'**abitazione principale**, la bozza in oggetto precisa che, di **regola**, **non va dichiarata**, perché le informazioni sono tratte dall'Anagrafe (questo vale anche per la maggiorazione della detrazione di 50 euro per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni).

Il Comune, infatti, è a conoscenza di dati anagrafici tali per cui non è necessario inviare la dichiarazione IMU per la sola abitazione principale, né per indicare i figli di età superiore a 26 anni dimoranti e residenti nello stesso immobile.

## Esistono, tuttavia, alcune eccezioni

Un'eccezione riguarda il caso dei coniugi con residenze in immobili diversi all'interno dello stesso Comune.

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, infatti, qualora i componenti dello stesso nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in immobili diversi siti nel territorio dello stesso Comune, il regime agevolato per l'abitazione principale compete rispetto ad un solo immobile, nel quale pure, evidentemente, non tutti i componenti del nucleo familiare risulteranno dimoranti e residenti.

L'obbligo dichiarativo è a carico del soggetto passivo che beneficia del regime di favore previsto per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Un'altra eccezione, poi, riguarda il caso in cui l'immobile destinato ad abitazione principale dal soggetto passivo sia situato sul territorio di Comuni diversi. In questo caso, le istruzioni contenute nella bozza di DM chiariscono che la dichiarazione deve essere presentata soltanto ai Comuni in cui il contribuente (soggetto passivo) non ha la residenza anagrafica e nel campo "Annotazioni" dovrà essere specificato che si tratta di "Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi".

Con riferimento a quest'ultima fattispecie, peraltro, è precisato che l'IMU deve essere versata a ciascun Comune in proporzione alla **superficie** dell'immobile che insiste sul territorio. Per fare questo, il contribuente dovrà verificare quali aliquote sono state deliberate dai vari Comuni ed, eventualmente, provvedere a fare distinti calcoli di quanto dovuto.

#### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

#### ARIANO IRPINO



Ai fini **ICI**, si ricorda che, nel caso di un immobile situato nel **territorio di più Comuni** con un'**unica rendita catastale**, lo si considerava interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della superficie, e pertanto solo a quest'ultimo Comune doveva essere presentata la dichiarazione.

In conseguenza a tale chiarimento, quindi, il contribuente vedrà complicarsi ulteriormente gli adempimenti da eseguire per il versamento dell'imposta.

Attività economiche

## Vendita di prodotti tramite catalogo

#### **Domanda**

La vendita di prodotti tramite catalogo e successiva spedizione esercitata in un ambiente dedicato può essere considerata commercio al dettaglio in sede fissa?

## Risposta

La fattispecie può essere interpretata in vari modi.

Faccio presente che per commercio si intende l'acquisto di prodotti in conto proprio e la successiva vendita al consumatore finale (commercio al dettaglio) o ad altri utilizzatori professionali (commercio all'ingrosso). Il commercio al dettaglio può essere esercitato anche per corrispondenza e altri sistemi di comunicazioni. Il caso descritto, se di commercio si tratta, ricade nella vendita tramite "altri sistemi di comunicazione". In questo caso si applica quanto disposto dal D.Lgs. 31-03-1998, n. 114 (vedere relativa Legge Regionale sul commercio) a proposito delle forme speciali di commercio al dettaglio e quindi occorre la presentazione di una SCIA al Comune competente al fine del suo esercizio.

Se il soggetto venditore non è proprietario dei beni che vende può ricadere nel campo si applicazione dell'art. 115 del T.U.L.P.S. (R.D. 18-06-1931, n. 773) ed essere un agente di affari che agisce come intermediario fra un venditore e un acquirente.

Se il soggetto agisce in modo stabile come intermediario per il venditore allora potrebbe trattarsi di un agente di commercio o un rappresentante di commercio ai sensi della L. 03-05-1985, n. 204 (vedere anche il relativo Regolamento - D.M. 21-08-1985).

**ROMA** 

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com ARIANO IRPINO